

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AUTORITÀ DI GESTIONE CSR PUGLIA 2023-2027 10 aprile 2025, n. 24
Regolamento (UE) n.2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023/2027 per la Puglia. Interventi SRD01.01B e SRD01.01A – Comparto Olivicolo, pacchetto SRD01.04 e SRD06.01 – Comparto Cerasicolo, SRD01.03 – Comparto Uva da Tavola e SRD01.02 – Comparto Agrumicolo. Approvazione delle LINEE GUIDA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SRD01 ED SRD06 DEL CSR 2023/2027 DELLA PUGLIA E LA RELATIVA RENDICONTAZIONE – AVVISI TEMATICI PUBBLICATI NEI BURP 11-15/2025.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale (L.R.) n.7 del 04/02/1997, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.19 del 07/02/1997.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.3261 del 28/07/1998, in attuazione della L.R. n.7/1997 e del Decreto legislativo (D.lgs.) n.29 del 03/02/1993 e successive modifiche e/o integrazioni (ss.mm.ii.), che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. .

VISTA la L.R. n.15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, pubblicata nel BURP n.102 del 27/06/2008.

VISTO il regolamento regionale del 29/09/2009, n.20 “Regolamento attuativo della Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, pubblicato nel BURP n.153 del 02/10/2009.

VISTO l’articolo 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l’articolo 18 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e ss.mm.ii. .

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n.679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii. .

VISTO il D.lgs. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. .

VISTO il regolamento regionale n.13 del 04/06/2015, pubblicato nel BURP n.78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n.443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n.109 del 03/08/2015 e s.m.i. .

VISTA la DGR n.1974 del 07/12/2020 di *Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*.

VISTO il DPGR n.22 del 22/01/2022 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii. .

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. .

VISTO il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. .

VISTA la Deliberazione n.677 del 26/04/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito al prof. Gianluca Nardone l’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale, incarico

prorogato al 21/05/2025 da ultimo con DGR n.309 del 17/03/2025.

VISTA la Deliberazione n.1788 del 05/12/2022 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dal quale si desume, tra l'altro, che l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del CSR è stato conferito al prof. Gianluca Nardone.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) n.5 del 06/03/2024 recante "Adozione del Modello Organizzativo della struttura di gestione e attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia" con la quale, tra l'altro, è stata adottata la struttura organizzativa per l'attuazione del CSR Puglia 2023/2027.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura (DDSA) n.246 del 03/05/2024 con la quale è stato conferito per la durata di due anni con decorrenza 01/05/2024, tra gli altri, al dott. agr. Vito Filippo Ripa l'incarico di EQ Responsabile di Raccordo (RR) degli interventi strutturali, alla dott.ssa agr. Lucia Piccinni l'incarico di EQ Responsabile dell'Intervento SRD02 "Investimenti agricoli ambiente, clima e benessere animale" e SRD01 az. "Frutteti" e al dott. agr. Fernando Ratta l'incarico di EQ Responsabile dell'Intervento SRD06 "Investimenti per prevenzione e ripristino del potenziale produttivo" del CSR 2023/2027 per la Puglia.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla EQ Responsabile dell'Intervento SRD02 "Investimenti agricoli ambiente, clima e benessere animale" e SRD01 az. "Frutteti" e dalla EQ Responsabile dell'Intervento SRD06 "Investimenti per prevenzione e ripristino del potenziale produttivo", confermata dalla EQ Responsabile di Raccordo (RR) degli interventi strutturali, si relaziona quanto segue.

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di Intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;
- Il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

VISTI altresì:

- il D.M. del 23 dicembre 2022, n.660087 e ss.mm.ii. (G.U. n.47 del 24 febbraio 2023) – “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
- il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2022, n.664304 – “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116”;
- il D.lgs. del 17 marzo 2023, n.42 (G.U. n.94 del 21 aprile 2023) – “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (G.U. n.77 del 31/03/2023) – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D.M. del 4 agosto 2023 n.410727 (G.U. Serie Generale n.226 del 27/09/2023) – “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di Intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n.2021/2116”;
- il D.lgs. del 23 novembre 2023, n. 188 (G.U. n.292 del 15/12/2023) – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- il D.M. del 26 febbraio 2024 n.93348 (G.U. Serie Generale n.97 del 26/04/2024) – “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità <<rafforzata>> 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”.

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 02/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per l'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

VISTA la Deliberazione n.1788 del 05/12/2022 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) contenete, tra l'altro, le specificità regionali del PSP.

VISTA la Deliberazione n.380 del 28/03/2024 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha preso atto della Decisione C(2023)6990 del 23/10/2023 di modifica al PSP 2023-2027 ed ha approvato le modifiche al CSR Puglia di cui alla DGR n.1788/2022.

VISTA la Deliberazione n.1680 del 29/11/2024 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha preso atto della decisione C(2024)6849 del 30/09/2024 di modifica al PSP 2023-2027 ed ha approvato le modifiche al CSR Puglia di cui alla DGR n.380/2024.

VISTA la scheda dell'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" del CSR 2023/2027 della Puglia.

VISTA la scheda dell'Intervento SRD06 "Investimenti per prevenzione e ripristino del potenziale produttivo" del CSR 2023/2027 della Puglia.

VISTE:

- la DAdG n.3 del 31/01/2025, pubblicata nel BURP n.11 del 06/02/2025, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) di cui all'Intervento SRD01.01B "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Comparto Olivicolo in zona infetta da *Xylella fastidiosa* sub. Pauca";
- la DAdG n.4 del 31/01/2025, pubblicata nel BURP n.11 del 06/02/2025, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione delle DdS di cui all'Intervento SRD01.01A "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Comparto Olivicolo in zona indenne da *Xylella fastidiosa* sub. Pauca";
- la DAdG n.6 del 12/02/2025, pubblicata nel BURP n.15 del 20/02/2025, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione delle DdS di cui all'Intervento a pacchetto per il comparto cerasicolo SRD01.04 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole Investimenti per l'ammodernamento varietale" e SRD06.01 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo";
- la DAdG n.7 del 12/02/2025, pubblicata nel BURP n.15 del 20/02/2025, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione delle DdS di cui all'Intervento SRD01.03 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Comparto Uva da Tavola";
- la DAdG n.8 del 12/02/2025, pubblicata nel BURP n.15 del 20/02/2025, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione delle DdS di cui all'Intervento SRD01.02 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Comparto agrumicolo";

CONSIDERATO che:

- negli avvisi innanzi richiamati sono di applicazione, per ciascuna specie considerata (olivo, ciliegio, vite da tavola e agrumi), i "costi semplificati" definiti dalla Rete Rurale Nazionale nel documento denominato *"Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale. Aggiornamento settembre 2023"*;
- è opportuno fornire adeguate indicazioni operative a coloro che intendono accedere al sostegno di cui agli avvisi detti, ovvero ai richiedenti, ai tecnici agricoli incaricati di presentare i progetti, nonché ad eventuali altri soggetti coinvolti;
- è altrettanto opportuno far conoscere le indicazioni operative di che trattasi agli istruttori delle Domande di Pagamento (DdP) che, conseguentemente, devono operare entro i limiti contenuti nelle medesime;
- fermo restando quanto stabilito negli avvisi pubblici il RR degli interventi strutturali, di concerto con

l'AdG e con i Responsabili degli Interventi interessati, ha ritenuto di redigere apposite <<LINEE GUIDA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SRD01 ED SRD06 DEL CSR 2023/2027 DELLA PUGLIA E LA RELATIVA RENDICONTAZIONE – AVVISI TEMATICI PUBBLICATI NEI BURP 11-15/2025>> a supporto sia di coloro che intendono accedere al sostegno che degli istruttori delle DdP, riportate nell'ALLEGATO A al presente provvedimento.

RILEVATO che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione del CSR 2023-2027, rientra l'emanazione degli Avvisi pubblici attuativi degli Interventi, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

RITENUTO di dover approvare l'ALLEGATO A al presente provvedimento.

Per quanto innanzi riportato, si propone:

Di approvare, nel rispetto della normativa dell'UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia, l'ALLEGATO A che contiene le <<LINEE GUIDA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SRD01 ED SRD06 DEL CSR 2023/2027 DELLA PUGLIA E LA RELATIVA RENDICONTAZIONE – AVVISI TEMATICI PUBBLICATI NEI BURP 11-15/2025>>, parte integrante del presente provvedimento.

Di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, si rimanda alle schede degli Interventi SRD01 e SRD06 del CSR 2023/2027 della Puglia, alle disposizioni contenute negli specifici avvisi pubblici, nonché alle norme dell'UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia vigenti in materia.

Di stabilire che non saranno applicate procedure in contrasto con le <<LINEE GUIDA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SRD01 ED SRD06 DEL CSR 2023/2027 DELLA PUGLIA E LA RELATIVA RENDICONTAZIONE – AVVISI TEMATICI PUBBLICATI NEI BURP 11-15/2025>> contenute nell'ALLEGATO A al presente provvedimento.

Di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it/csr-2023-2027>) del CSR 2023/2027 della Puglia e nel BURP assume valore di comunicazione nei confronti degli interessati.

VERIFICA ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.lgs. n.101/2018

Clausola di riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 1295 del 26/09/2024. L'impatto di genere stimato è: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla EQ Responsabile dell'Intervento SRD02 "Investimenti agricoli ambiente, clima e benessere animale" e SRD01 az. "Frutteti" e dalla EQ Responsabile dell'Intervento SRD06 "Investimenti per prevenzione e ripristino del potenziale produttivo", confermata dalla EQ Responsabile di Raccordo (RR) degli interventi strutturali, ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare, nel rispetto della normativa dell'UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia, l'ALLEGATO A che contiene le <<LINEE GUIDA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SRD01 ED SRD06 DEL CSR 2023/2027 DELLA PUGLIA E LA RELATIVA RENDICONTAZIONE – AVVISI TEMATICI PUBBLICATI NEI BURP 11-15/2025>>, parte integrante del presente provvedimento.

Di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, si rimanda alle schede degli Interventi SRD01 e SRD06 del CSR 2023/2027 della Puglia, alle disposizioni contenute negli specifici avvisi pubblici, nonché alle norme dell'UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia vigenti in materia.

Di stabilire che non saranno applicate procedure in contrasto con le <<LINEE GUIDA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SRD01 ED SRD06 DEL CSR 2023/2027 DELLA PUGLIA E LA RELATIVA RENDICONTAZIONE – AVVISI TEMATICI PUBBLICATI NEI BURP 11-15/2025>> contenute nell'ALLEGATO A al presente provvedimento.

Di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it/csr-2023-2027>) del CSR 2023/2027 della Puglia e nel BURP assume valore di comunicazione nei confronti degli interessati.

Di dare atto che il presente provvedimento:

- è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., ed è composto da pagine numerate progressivamente e dall'ALLEGATO A con pagine numerate progressivamente;
- sarà disponibile nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it/csr-2023-2027>) del CSR 2023/2027 della Puglia e nel BURP;
- sarà pubblicato ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

ALLEGATO A.pdf - eb4262abe61cf465b909e1f6abe12211134fb244954ac59cc20feabeb68717fa
--

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 001/DIR/2025/00025 dei sottoscrittori della proposta:

Resp. SRD02 “Investimenti agricoli ambiente, clima e benessere animale” e SRD01
az. “Frutteti” CSR

Lucia Piccinni

Resp. SRD06 “Investimenti per prevenzione e ripristino del potenziale produttivo”
CSR 23/27

Fernando Ratta

Responsabile di Raccordo (RR) degli Interventi strutturali del CSR 2023/2027

Vito Filippo Ripa

Firmato digitalmente da:

Autorità di Gestione CSR Puglia 2023-2027

Gianluca Nardone

ALLEGATO A

**LINEE GUIDA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SRD01 ED SRD06 DEL CSR 2023/2027 DELLA PUGLIA E LA RELATIVA RENDICONTAZIONE – AVVISI TEMATICI PUBBLICATI NEI BURP 11-15/2025****INDICE**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2. PREMESSA: SUI COSTI SEMPLIFICATI.....	3
3. DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	4
3.1 Interventi SRD01.01B e SRD01.01A – Comparto Olivicolo	5
3.2 Interventi a pacchetto SRD01.04 e SRD06.01 – Comparto Cerasicolo	6
3.3 Intervento SRD01.03 – Comparto Uva da Tavola	7
3.4 Intervento SRD01.02 – Comparto Agrumicolo	9
3.5 Concimazione	9
3.6 Importi aggiuntivi	10
4. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA RIMBORSABILE E DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AL BENEFICIARIO ...	10
5. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
6. DOPPIO FINANZIAMENTO	11

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Puglia, di cui al Piano Strategico della PAC (PSP) 2023/2027, la scheda dell'intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" considera la possibilità di prevedere specifici meccanismi attuativi, tra cui la pubblicazione di bandi tematici.

Con questo approccio la Regione Puglia ha pubblicato 5 distinti avvisi che consentono, alle imprese agricole ubicate nel territorio regionale, di chiedere il sostegno del CSR per realizzare nuovi impianti arborei con riferimento a 4 colture ritenute strategiche per l'agricoltura pugliese: olivo, ciliegio, vite da tavola e agrumi.

Il presente documento contiene le linee guida da seguire per dimostrare la corretta esecuzione degli interventi finanziati ai sensi degli avvisi approvati con Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) di cui al seguente prospetto:

DAdG	BURP	Intervento oggetto di finanziamento con l'avviso pubblico
n. 3 del 31/01/2025	n. 11 del 06/02/2025	Intervento SRD01.01B "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Comparto Olivicolo in zona infetta da Xylella fastidiosa sub. Pauca"
n. 4 del 31/01/2025	n. 11 del 06/02/2025	Intervento SRD01.01A "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Comparto Olivicolo in zona indenne da Xylella fastidiosa sub. Pauca"
n. 6 del 12/02/2025	n. 15 del 20/02/2025	Intervento a pacchetto per il comparto cerasicolo SRD01.04 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole Investimenti per l'ammodernamento varietale" e SRD06.01 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo"
n. 7 del 12/02/2025	n. 15 del 20/02/2025	Intervento SRD01.03 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Comparto Uva da Tavola"
n. 8 del 12/02/2025	n. 15 del 20/02/2025	Intervento SRD01.02 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Comparto agrumicolo"

I richiedenti, i tecnici agricoli incaricati di presentare i progetti, nonché eventuali altri soggetti coinvolti, devono rispettare quanto disposto nel presente documento al fine di accedere al rimborso previsto per gli interventi di che trattasi. Analogamente, per l'erogazione del contributo, gli istruttori delle domande di pagamento devono operare entro i limiti contenuti nel presente documento.

Nello specifico le presenti linee guida hanno la finalità di indicare, per gli avvisi pubblici di cui sopra, come correttamente soddisfare i seguenti specifici impegni:

- IM01 - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa. In particolare, i beneficiari dovranno rispettare la corretta attuazione del Piano Aziendale ammesso a finanziamento ovvero realizzare gli interventi come previsto dal progetto approvato e dai relativi atti autorizzativi;
- IM07 - Impegno a rispettare le regole di tracciabilità dei flussi finanziari. Nello specifico si precisa che:
 1. al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti effettuati, questi devono avvenire esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o ricevuta bancaria (Ri.Ba.), assegno circolare "non trasferibile", Mod. F24, bollettini di c/c postale attraverso l'uso del conto corrente dedicato;
 2. i documenti giustificativi di spesa devono riportare il C.U.P. assegnato in sede di ammissione a finanziamento.
- IM09 - Divieto doppio finanziamento e rispetto delle norme sul cumulo, come previsto alla sezione 4.7.3 del vigente Piano Strategico della PAC.

2. PREMESSA: SUI COSTI SEMPLIFICATI

La regolamentazione dell'Unione Europea (UE) sui fondi SIE (Strutturali e di Investimento Europei) prevede che le sovvenzioni possano essere erogate secondo due modalità: il rimborso dei costi effettivamente sostenuti (metodo dei "costi reali") ed il rimborso di importi determinati tramite tabelle, importi o tassi forfettari (metodo dei "costi semplificati").

Il *REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013*, pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435/1 del 06/12/2021, riporta all'articolo 83 "Forme di sovvenzioni" – tra l'altro – quanto di seguito trascritto.

1. *Omissis ..., le sovvenzioni nell'ambito del presente capo possono assumere una delle seguenti forme:*
 - a) *rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;*
 - b) *costi unitari;*
 - c) *somme forfettarie;*
 - d) *finanziamento a tasso fisso.*
2. *Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:*
 - a) *un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:*
 - i) *su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;*
 - ii) *... omissis ...; ... omissis*

Il principio alla base dell'utilizzo dei costi semplificati consiste nel fatto che la spesa ammissibile non è determinata dai costi effettivamente sostenuti, ma è individuata tramite calcolo (costi standard unitari), oppure applicazione di somma oppure tasso forfettario.

Negli avvisi innanzi detti, ai sensi del combinato disposto di cui al paragrafo 1. lettera b) e del paragrafo 2. lettera a) sub i) del richiamato articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2115, si fa riferimento ai "costi semplificati" definiti dalla Rete Rurale Nazionale nel documento denominato "*Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale. Aggiornamento settembre 2023*".

Tutti i valori riportati nelle tabelle di UCS della Rete Rurale Nazionale, integralmente utilizzati negli avvisi di cui trattasi, si riferiscono alla superficie di 1 ettaro e costituiscono costo standard unitario. Pertanto, per quantificare la spesa ammissibile, bisogna moltiplicare tali valori per la superficie del nuovo impianto arboreo oggetto di sostegno. Non sono consentiti altri metodi per quantificare la spesa ammissibile.

L'adozione dei "costi semplificati" rende superflua la presentazione dei preventivi e, più in generale, la giustificazione della ragionevolezza del costo. Questa infatti è stata già assicurata *ex ante*, nel processo di elaborazione del metodo di calcolo "giusto, equo e verificabile".

L'utilizzo dei costi semplificati ha un effetto anche sulla verifica della spesa effettivamente rimborsabile al beneficiario a seguito di presentazione di domanda di pagamento.

In pratica l'istruttore non è più chiamato ad eseguire la verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati dal beneficiario e non deve analizzare i singoli documenti di appoggio (ad esempio preventivi, fatture, bonifici, ecc.). Le fasi istruttorie dovranno concentrarsi sulla verifica dell'effettiva e corretta realizzazione dell'investimento e sulla sua conformità rispetto alle caratteristiche/requisiti individuati dal CSR. In pratica, per quello che riguarda gli impianti arborei, l'ammontare della spesa ammissibile deriva dal calcolo effettuato tramite le tabelle dei costi standard, mentre la regolarità della spesa è dimostrata tramite

controllo in situ e/o verifica documentale che accerti che l'impianto arboreo è stato effettivamente realizzato e che esso rispetta le caratteristiche previste dal CSR.

Nel caso di utilizzo dei "costi semplificati", quindi, i giustificativi di spesa (fatture) non costituiscono il documento su cui quantificare il contributo spettante al beneficiario.

Le fatture possono, però, essere richieste dalla pubblica amministrazione per dare evidenza che il beneficiario ha rispettato aspetti legati alla realizzazione dell'intervento oggetto di sostegno (per esempio dalla fattura di acquisto delle piante si evince la data di rifornimento ed il numero delle stesse, così da avere conferma del numero di piante poste a dimora; dalla fattura di acquisto, oppure di acquisto e posa in opera dell'impianto di irrigazione e/o di pali e fili di ferro ecc. è possibile desumere che la fornitura afferisce a materiale acquistato – quindi nuovo – e non già detenuto dal beneficiario e/o usato; la fattura relativa alla realizzazione dell'operazione di scasso costituisce l'unica evidenza dell'effettiva realizzazione di tale operazione, ecc.).

In ogni caso, pur in presenza di fatture presentate, si ribadisce che l'importo ivi indicato non rappresenta più la base di calcolo del rimborso. In caso di importi più alti, l'ammontare spettante al beneficiario sarà quello determinato tramite le tabelle dei costi standard; analogamente in caso di importi più bassi, l'ammontare spettante al beneficiario sarà sempre quello determinato tramite le tabelle dei costi standard.

Al fine di evitare errori, invece, è importante applicare in modo corretto le tabelle dei costi standard in quanto il controllo si concentrerà sulla rispondenza tra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto effettivamente realizzato.

3. DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel presente paragrafo sono rappresentate le regole per dimostrare la corretta esecuzione degli interventi.

L'accertamento della realizzazione del nuovo impianto arboreo (oliveto o ciliegeto o vigneto da tavola o agrumeto) si attua attraverso la visita sul luogo dell'intervento oggetto di sostegno (cosiddetta visita in situ) allo scopo di verificare che:

- sia stata generata una nuova superficie coltivata (ad olivo o ciliegio o vite da tavola o agrumi) pari a quella ammessa al sostegno;
- il nuovo impianto arboreo (oliveto o ciliegeto o vigneto da tavola o agrumeto) sia stato realizzato nel rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite negli avvisi, con riferimento al sistema di allevamento ed alla classe di densità di impianto;
- a fronte del volume degli investimenti ritenuto ammissibile, sia stata applicata la corretta aliquota di sostegno [*aliquota base* (60%) o *localizzazione* (65%) – anche in maniera ponderata – o *giovani* (80%)] indicata negli avvisi, che ha determinato il contributo concesso;
- siano state eseguite le operazioni conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

Nello specifico, per dimostrare la corretta esecuzione dell'intervento è necessario che i beneficiari diano evidenza che ogni singola operazione ammissibile sia stata eseguita correttamente, anche esibendo adeguate dimostrazioni documentali.

Al fine di avere diritto al sostegno, nei seguenti paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 si riportano, rispettivamente per i due avvisi che riguardano l'olivo (Interventi SRD01.01B e SRD01.01A – Comparto Olivicolo), per l'avviso che riguarda il ciliegio (Interventi a pacchetto SRD01.04 e SRD06.01 – Comparto Cerasicolo), per l'avviso che riguarda l'uva tavola (Intervento SRD01.03 – Comparto Uva da Tavola) e per l'avviso che riguarda gli agrumi (Intervento SRD01.02 – Comparto Agrumicolo), le verifiche da eseguire per accertare l'effettiva realizzazione del nuovo impianto arboreo.

A seguire, nei successivi paragrafi 3.5 e 3.6 si riportano, rispettivamente, le verifiche da eseguire per accertare la corretta esecuzione della **concimazione** e delle operazioni che afferiscono agli importi

aggiuntivi per **scasso**, **shelter**, **impianto irriguo a goccia** e **sostegno dedicato**, atteso che tali operazioni sono comuni a tutti gli interventi contemplati negli avvisi.

3.1 Interventi SRD01.01B e SRD01.01A – Comparto Olivicolo

Le operazioni ammissibili a valere sull'Intervento SRD01, previste negli avvisi identificati come Interventi SRD01.01B e SRD01.01A – Comparto Olivicolo, sono elencate nella seguente tabella:

OPERAZIONE	TIPOLOGIA	RENDICONTAZIONE
<u>Impianto base</u>		
preparazione terreno	obbligatoria	accertamento in situ
concimazione	facoltativa	fattura + Registro delle Operazioni Colturali
squadro	obbligatoria	accertamento in situ
acquisto piantine	obbligatoria	fattura + certificazione varietale e sanitaria
messa a dimora	obbligatoria	accertamento in situ
tutori*	facoltativa	fattura
struttura di sostegno (montaggio)**	obbligatoria	accertamento in situ
struttura di sostegno (materiali)**	obbligatoria	fattura
<u>Importo aggiuntivo per</u>		
scasso	facoltativa	fattura
shelter	facoltativa	fattura
impianto irriguo a goccia	facoltativa	fattura
sostegno dedicato*	facoltativa	fattura

* voce riferita esclusivamente alle forme di allevamento "a vaso"

** voce riferita esclusivamente alle forme di allevamento "a monocono"

Per le 4 operazioni che riguardano le voci di costo **preparazione terreno**, **squadro**, **messa a dimora** e **struttura di sostegno (montaggio)**, tutte obbligatorie, il beneficiario non deve produrre alcuna documentazione per dare evidenza dell'avvenuta esecuzione delle stesse atteso che la realizzazione delle operazioni dette potrà essere verificata dalla pubblica amministrazione in sede di accertamento in situ.

Per l'operazione che riguarda la voce di costo **concimazione**, si rimanda al successivo paragrafo 3.5.

Per l'operazione obbligatoria che riguarda la voce di costo **acquisto piantine** è necessario produrre fattura dalla quale evincere l'esatto numero di piante acquistate al fine di individuare, rispetto alla superficie occupata dalle stesse, la classe di densità di impianto in cui si colloca il nuovo oliveto:

- classe fino a 389 pp/ha o classe da 390 pp/ha, nel caso di forme di allevamento "a vaso";
- classe fino a 1.389 pp/ha o classe da 1.390 a 1.846 pp/ha o classe da 1.847 pp/ha, nel caso di forme di allevamento "a monocono".

Ovviamente il numero delle piante riportato nella fattura deve coincidere con quello riscontrato in campo per la superficie oggetto di sostegno.

Unitamente alla fattura deve altresì essere esibita idonea certificazione varietale e sanitaria delle piante di olivo. Quest'ultima non può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Con riferimento alla voce di costo facoltativa **tutori**, è necessario produrre fattura di acquisto al fine di dare evidenza del numero di elementi acquistati. In assenza di fattura, dalla spesa ammissibile per l'impianto base sarà stralciato l'importo relativo alla voce di costo **tutori**, sebbene realizzata.

Con riferimento alla voce di costo obbligatoria **struttura di sostegno (materiali)**, è necessario produrre fattura di acquisto al fine di dare evidenza che sia stato utilizzato materiale nuovo (pali, fili di ferro, ecc.). In assenza di fattura, dalla spesa ammissibile per l'impianto base sarà stralciato l'importo relativo alla voce di costo **struttura di sostegno (materiali)**, sebbene realizzata.

Con riferimento alle voci di costo che costituiscono gli importi aggiuntivi, rispetto all'impianto base, per **scasso**, **shelter**, **impianto irriguo a goccia** e **sostegno dedicato**, si rimanda al successivo paragrafo 3.6.

3.2 Interventi a pacchetto SRD01.04 e SRD06.01 – Comparto Cerasicolo

Le operazioni ammissibili a valere sull'Intervento SRD01, previste nell'avviso identificato come Interventi a pacchetto SRD01.04 e SRD06.01 – Comparto Cerasicolo, sono elencate nella seguente tabella:

OPERAZIONE	TIPOLOGIA	RENDICONTAZIONE
<u>Impianto base</u>		
preparazione terreno	obbligatoria	accertamento in situ
concimazione	facoltativa	fattura + Registro delle Operazioni Colturali
squadro	obbligatoria	accertamento in situ
acquisto piantine	obbligatoria	fattura + certificazione varietale e sanitaria
messa a dimora	obbligatoria	accertamento in situ
tutori*	facoltativa	fattura
struttura di sostegno (montaggio)**	obbligatoria	accertamento in situ
struttura di sostegno (materiali)**	obbligatoria	fattura
<u>Importo aggiuntivo per</u>		
scasso	facoltativa	fattura
shelter	facoltativa	fattura
impianto irriguo a goccia	facoltativa	fattura
sostegno dedicato*	facoltativa	fattura
impianto irriguo a spruzzo**	facoltativa	fattura

* voce riferita esclusivamente alle forme di allevamento "a vaso"

** voce riferita esclusivamente alle forme di allevamento "a fusetto"

Per le 4 operazioni che riguardano le voci di costo **preparazione terreno**, **squadro**, **messa a dimora** e **struttura di sostegno (montaggio)**, tutte obbligatorie, il beneficiario non deve produrre alcuna documentazione per dare evidenza dell'avvenuta esecuzione delle stesse atteso che la realizzazione delle operazioni dette potrà essere verificata dalla pubblica amministrazione in sede di accertamento in situ.

Per l'operazione che riguarda la voce di costo **concimazione**, si rimanda al successivo paragrafo 3.5.

Per l'operazione obbligatoria che riguarda la voce di costo **acquisto piantine** è necessario produrre fattura dalla quale evincere l'esatto numero di piante acquistate al fine di individuare, rispetto alla superficie occupata dalle stesse, la classe di densità di impianto in cui si colloca il nuovo ciliegeto:

- classe fino a 500 pp/ha o classe da 501 a 750 pp/ha o classe da 751 pp/ha, nel caso di forme di allevamento "a vaso";
- classe fino a 1.167 pp/ha o classe da 1.168 a 1.786 pp/ha o classe da 1.787 pp/ha, nel caso di forme di allevamento "a fusetto".

Ovviamente il numero delle piante riportato nella fattura deve coincidere con quello riscontrato in campo per la superficie oggetto di sostegno.

Unitamente alla fattura deve altresì essere esibita idonea certificazione varietale e sanitaria delle piante di ciliegio. Quest'ultima non può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Con riferimento alla voce di costo facoltativa **tutori**, è necessario produrre fattura di acquisto al fine di dare evidenza del numero di elementi acquistati. In assenza di fattura, dalla spesa ammissibile per l'impianto base sarà stralciato l'importo relativo alla voce di costo **tutori**, sebbene realizzata.

Con riferimento alla voce di costo obbligatoria **struttura di sostegno (materiali)**, è necessario produrre fattura di acquisto al fine di dare evidenza che sia stato utilizzato materiale nuovo (pali, fili di ferro, ecc.). In

assenza di fattura, dalla spesa ammissibile per l'impianto base sarà stralciato l'importo relativo alla voce di costo **struttura di sostegno (materiali)**, sebbene realizzata.

Con riferimento alle voci di costo che costituiscono gli importi aggiuntivi, rispetto all'impianto base, per **scasso, shelter, impianto irriguo a goccia e sostegno dedicato**, si rimanda al successivo paragrafo 3.6.

Con riferimento alla voce di costo **impianto irriguo a spruzzo** è necessario produrre fattura per dare evidenza che sia stato utilizzato materiale nuovo.

Il nuovo ciliegeto, realizzato con le risorse di cui all'Intervento SRD01, deve altresì essere obbligatoriamente dotato di un sistema di protezione (copertura) finanziato con risorse di cui all'Intervento SRD06.

Le operazioni ammissibili a valere sull'Intervento SRD06, previste nell'avviso identificato come Interventi a pacchetto SRD01.04 e SRD06.01 – Comparto Cerasicolo, sono elencate nella seguente tabella:

OPERAZIONE	TIPOLOGIA	RENDICONTAZIONE
antigrandine con struttura*	obbligatoria	fattura
antinetto/antipioggia (monoblocco) con struttura*	obbligatoria	fattura
antigrandine senza struttura**	obbligatoria	fattura
antinetto/antipioggia (monofilare)**	obbligatoria	fattura
antinetto/antipioggia (monoblocco) senza struttura**	obbligatoria	fattura

* voce riferita esclusivamente alle forme di allevamento "a vaso"

** voce riferita esclusivamente alle forme di allevamento "a fusetto"

Per le voci di costo obbligatorie che riguardano le operazioni ammissibili a valere sull'Intervento SRD06 è necessario produrre fattura per dimostrare la corretta esecuzione dell'intervento.

In particolare:

- dalla fattura che riguarda la copertura, eventualmente corredata di scheda tecnica di dettaglio, si deve evincere l'esatta tipologia di copertura: antigrandine oppure antinetto/antipioggia. In ogni caso il fornitore deve attestare che non si tratta di copertura monouso e il beneficiario deve garantire la copertura del ciliegeto per almeno 5 anni dall'accertamento di regolare esecuzione degli interventi;
- per l'acquisto di materiali per la struttura che sorregge la copertura (pali, fili di ferro, ecc.), la fattura ha lo scopo di dare evidenza che sia stato utilizzato materiale nuovo.

In assenza di fattura relativa alla copertura e/o di fattura probante l'acquisto di materiali per la struttura che sorregge la copertura (pali, fili di ferro, ecc.), le operazioni ammissibili a valere sull'Intervento SRD06 non saranno rimborsate, sebbene realizzate.

3.3 Intervento SRD01.03 – Comparto Uva da Tavola

Le operazioni ammissibili a valere sull'Intervento SRD01, previste nell'avviso identificato come Intervento SRD01.03 – Comparto Uva da Tavola, sono elencate nella seguente tabella:

OPERAZIONE	TIPOLOGIA	RENDICONTAZIONE
<u>Impianto base</u>		
preparazione terreno	obbligatoria	accertamento in situ
concimazione	facoltativa	fattura + Registro delle Operazioni Colturali
squadro	obbligatoria	accertamento in situ
acquisto piantine	obbligatoria	fattura + certificazione varietale e sanitaria
messa a dimora	obbligatoria	accertamento in situ
struttura di sostegno (montaggio)	obbligatoria	accertamento in situ
struttura di sostegno (materiali)	obbligatoria	fattura
<u>Importo aggiuntivo per</u>		

scasso	facoltativa	fattura
shelter	facoltativa	fattura
impianto irriguo a goccia	facoltativa	fattura
copertura per anticipo/ritardo	facoltativa	fattura

Per le 4 operazioni che riguardano le voci di costo **preparazione terreno, squadra, messa a dimora e struttura di sostegno (montaggio)**, tutte obbligatorie, il beneficiario non deve produrre alcuna documentazione per dare evidenza dell'avvenuta esecuzione delle stesse atteso che la realizzazione delle operazioni dette potrà essere verificata dalla pubblica amministrazione in sede di accertamento in situ.

Per l'operazione che riguarda la voce di costo **concimazione**, si rimanda al successivo paragrafo 3.5.

Per l'operazione obbligatoria che riguarda la voce di costo **acquisto piantine** è necessario produrre fattura dalla quale evincere l'esatto numero di piante acquistate. Ovviamente il numero delle piante riportato nella fattura deve coincidere con quello riscontrato in campo per la superficie oggetto di sostegno. Al riguardo, però, è necessario fare la dovuta precisazione.

La tabella di UCS utilizzata nell'avviso, integralmente desunta dalla "Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale. Aggiornamento settembre 2023", fa riferimento ad una classe di densità di impianto unica di 1.600 pp/ha ottenuta con il sesto di 2,5 x 2,5 metri. Tale densità, ordinariamente utilizzata nei vigneti da tavola con sistema di allevamento "a tendone", risulta oggi obsoleta qualora vengano utilizzate cultivar (ad esempio apirene) che richiedono densità di impianto inferiori (ottenute con sesto fino a 3,0 x 3,0 metri) che permettono alle medesime di vegetare in condizioni ottimali sul piano agronomico.

Il documento della Rete Rurale Nazionale denominato "Orientamenti per la redazione e l'istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (impianti arborei). Dicembre 2019" fornisce disposizioni al riguardo e, tra l'altro, si esprime come di seguito trascritto: <<Se la densità dell'impianto è inferiore a quella del sesto di riferimento, l'istruttore deve verificare la validità tecnica di quanto proposto dal beneficiario. A questo proposito, si ritiene che possano essere ammessi impianti con densità inferiore fino al 30% rispetto al sesto di riferimento della classe di densità inferiore indicato nella metodologia. Per analogia, questo tipo di controllo dovrebbe essere effettuato anche nel caso di colture con classi di densità unica.>>.

In applicazione del dispositivo innanzi trascritto il numero di piante di vite non può scendere al di sotto di 1.120 pp/ha atteso che il 30% di 1.600 è pari a 480; quindi $1600 - 480 = 1.120$.

Nel caso di utilizzo di sesto di 3,0 x 3,0 metri la densità di impianto risulta di 1.111 pp/ha, ovvero inferiore (di 9 unità) rispetto alla soglia che permette di utilizzare i costi semplificati. Orbene qualora il richiedente utilizza una cultivar che richiede un sesto di 3,00 x 3,00 metri devono comunque essere impiantate 1.120 pp/ha e prodotta fattura per analogo numero di piante. Non è consentito l'uso di un sesto superiore a 3,00 x 3,00 metri, né è possibile ricorrere a forme alternative a quella dei costi semplificati stabilita dall'avviso.

Unitamente alla fattura di acquisto delle piante deve altresì essere esibita idonea certificazione varietale e sanitaria delle piante di vite da tavola (cosiddette barbatelle). Qualora non vengano acquistate barbatelle innestate e l'operazione d'innesto viene eseguita in campo, la certificazione varietale e sanitaria del portinnesto deve essere distinta da quella del materiale utilizzato (marze e/o gemme) per effettuare l'innesto. La certificazione varietale e sanitaria del portinnesto e/o delle marze/gemme non può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Con riferimento alla voce di costo obbligatoria **struttura di sostegno (materiali)**, è necessario produrre fattura di acquisto al fine di dare evidenza che sia stato utilizzato materiale nuovo (pali, fili di ferro, ecc.). In assenza di fattura, dalla spesa ammissibile per l'impianto base sarà stralciato l'importo relativo alla voce di costo **struttura di sostegno (materiali)**, sebbene realizzata.

Con riferimento alle voci di costo che costituiscono gli importi aggiuntivi, rispetto all'impianto base, per **scasso, shelter e impianto irriguo a goccia**, si rimanda al successivo paragrafo 3.6.

Con riferimento alla voce di costo facoltativa **copertura per anticipo/ritardo** è necessario produrre fattura, eventualmente corredata di scheda tecnica di dettaglio, da cui evincere l'esatta tipologia di copertura. In

ogni caso il fornitore deve attestare che non si tratta di copertura monouso e il beneficiario deve garantire la copertura del vigneto per almeno 5 anni dall'accertamento di regolare esecuzione degli interventi.

3.4 Intervento SRD01.02 – Comparto Agrumicolo

Le operazioni ammissibili a valere sull'Intervento SRD01, previste nell'avviso identificato come Intervento SRD01 – Comparto Agrumicolo, sono elencate nella seguente tabella:

OPERAZIONE	TIPOLOGIA	RENDICONTAZIONE
<u>Impianto base</u>		
preparazione terreno	obbligatoria	accertamento in situ
concimazione	facoltativa	fattura + Registro delle Operazioni Colturali
squadro	obbligatoria	accertamento in situ
acquisto piantine	obbligatoria	fattura + certificazione varietale e sanitaria
messa a dimora	obbligatoria	accertamento in situ
tutori	facoltativa	fattura
<u>Importo aggiuntivo per</u>		
scasso	facoltativa	fattura
<i>shelter</i>	facoltativa	fattura
impianto irriguo a goccia	facoltativa	fattura
sostegno dedicato	facoltativa	fattura

Per le 3 operazioni che riguardano le voci di costo **preparazione terreno**, **squadro** e **messa a dimora**, tutte obbligatorie, il beneficiario non deve produrre alcuna documentazione per dare evidenza dell'avvenuta esecuzione delle stesse atteso che la realizzazione delle operazioni dette potrà essere verificata dalla pubblica amministrazione in sede di accertamento in situ.

Per l'operazione che riguarda la voce di costo **concimazione**, si rimanda al successivo paragrafo 3.5.

Per l'operazione obbligatoria che riguarda la voce di costo **acquisto piantine** è necessario produrre fattura dalla quale evincere l'esatto numero di piante acquistate. Ovviamente il numero delle piante riportato nella fattura deve coincidere con quello riscontrato in campo per la superficie oggetto di sostegno.

Unitamente alla fattura deve altresì essere esibita idonea certificazione varietale e sanitaria delle piante di agrumi. Quest'ultima non può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Con riferimento alla voce di costo facoltativa **tutori**, è necessario produrre fattura di acquisto al fine di dare evidenza del numero di elementi acquistati. In assenza di fattura, dalla spesa ammissibile per l'impianto base sarà stralciato l'importo relativo alla voce di costo **tutori**, sebbene realizzata.

Con riferimento alle voci di costo che costituiscono gli importi aggiuntivi, rispetto all'impianto base, per **scasso**, **shelter** e **impianto irriguo a goccia** e **sostegno dedicato**, si rimanda al successivo paragrafo 3.6.

3.5 Concimazione

Per l'operazione facoltativa che riguarda la voce di costo **concimazione**, comune a tutti gli interventi, è necessario produrre fattura di acquisto del fertilizzante e Registro delle Operazioni Colturali da cui si evinca il rispetto dei parametri tecnici minimi (relativi ai quantitativi acquistati ed alla tipologia di concime) di cui al paragrafo 7 degli avvisi, ovvero:

- utilizzo esclusivo di fertilizzanti commerciali di cui al Decreto Legislativo n. 75/2010;
- i fertilizzanti utilizzati devono essere registrati sul portale SIAN alla voce "Consultazione Registri Fertilizzanti e Fabbrikanti" link: <https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do> ;
- sono consentiti i fertilizzanti ammessi sia per agricoltura biologica che convenzionale;

- d) devono essere fertilizzanti idonei a concimazione di fondo (non fogliare) contenenti almeno un macroelemento (azoto-fosforo-potassio) e tali informazioni devono essere presenti in scheda tecnica;
- e) deve essere conservata la documentazione contabile dalla quale sia evidente il nome commerciale del prodotto, l'unità di misura e il quantitativo acquistato;
- f) deve essere presente la registrazione di spandimento sul Registro delle Operazioni Colturali;
- g) deve essere stata apportata una quantità ad ettaro almeno pari al minimo previsto in scheda tecnica.

3.6 Importi aggiuntivi

Con riferimento alle voci di costo facoltative che costituiscono gli importi aggiuntivi, rispetto all'impianto base, per **scasso**, **shelter**, **impianto irriguo a goccia** e **sostegno dedicato** è necessario produrre fattura per dimostrare la corretta esecuzione dell'intervento.

In particolare:

- per l'operazione di **scasso** l'esibizione della fattura da evidenza della realizzazione dell'operazione;
- per gli **shelter** dalla fattura si deve evincere l'esatto numero di elementi acquistati. Ovviamente il numero di **shelter** riportato in fattura deve coincidere con quello riscontrato in campo per la superficie oggetto di sostegno;
- per l'**impianto irriguo a goccia** e per il **sostegno dedicato** la fattura ha lo scopo di dare evidenza che sia stato utilizzato materiale nuovo.

4. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA RIMBORSABILE E DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AL BENEFICIARIO

La quantificazione della spesa rimborsabile è da determinare indipendentemente dall'imponibile indicato nelle fatture che il beneficiario deve esibire.

L'importo da riconoscere è determinato in conformità alle tabelle di costo standard riportate negli avvisi pubblicati sulla base:

- della nuova superficie regolarmente impiantata, comunque non superiore a quella ammessa;
- del sistema di allevamento e della classe di densità di impianto riscontrate;
- dell'aliquota di sostegno riconosciuta in fase di concessione a seconda che sia *aliquota base* (60%) o *localizzazione* (65%) – anche in maniera ponderata – o *giovani* (80%);
- delle operazioni ammesse a finanziamento con atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa, correttamente eseguite e verificate.

Sulla spesa totale ammissibile vanno calcolate le spese generali quantificate con la metodologia di cui alle *Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche interventi SRD01, SRD02 ed SRD06* approvate con DAdG n.2 del 30/01/2025 e pubblicata nel BURP n.11 del 06/02/2025.

Il volume degli investimenti, sul quale va applicata l'aliquota di sostegno per definire il contributo spettante al beneficiario, è dato dalla somma di:

- 1) spesa ammissibile per l'impianto base;
- 2) spesa ammissibile per gli importi aggiuntivi, qualora richiesti e ammessi;
- 3) spese generali.

5. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento all'impegno a rispettare le regole di tracciabilità dei flussi finanziari, si precisa che l'impegno ad assicurare che i pagamenti effettuati avvengano esclusivamente con modalità tracciabile (a

mezzo di bonifico bancario o ricevuta bancaria (Ri.Ba.), assegno circolare "non trasferibile", Mod. F24, bollettini di c/c postale attraverso l'uso del conto corrente dedicato) deve intendersi riferito esclusivamente alle spese generali.

Tale impegno non si applica per i rimborsi degli interventi a costo standard, per i quali i giustificativi di spesa (fatture) non costituiscono il documento su cui quantificare il contributo spettante al beneficiario.

In ogni caso tutte le fatture da produrre alla pubblica amministrazione devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e reso noto al richiedente al momento della concessione, in quanto previsto da normativa nazionale.

Tutte le fatture che i beneficiari sono obbligati ad esibire alla pubblica amministrazione devono avere data successiva a quella di presentazione della Domanda di Sostegno (DdS).

Non saranno in alcun caso riconosciute spese relative a nuovi impianti arborei che hanno avviato le operazioni nel 2024 e completato gli interventi in data successiva alla presentazione della DdS.

6. DOPPIO FINANZIAMENTO

Al fine di evitare il "doppio finanziamento", le fatture utilizzate per beneficiare del sostegno di cui all'Intervento SRD01/SRD06 nell'ambito dei 5 avvisi tematici pubblicati nei BURP 11-15/2025 non possono essere utilizzate per chiedere analoghi contributi finalizzati a realizzare il medesimo nuovo impianto arboreo (di olivo, ciliegio, vite da tavola e agrumi).